

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

GIOVEDÌ 14 MAGGIO 1959

(12^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI

INDICE

Disegni di legge:

« Riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali sostitutivi » (44) (D'iniziativa dei senatori Pellegrini e Fiore) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 114, 115, 116, 117
GOTELLI Angela, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	114, 116
DE UNTERRICHTER, relatore	114
FIGLIORE	115, 116
VALLAURI	117

« Modifiche concernenti la reversibilità delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia dell'Istituto nazionale della previdenza sociale » (420) (D'iniziativa dei sena-

tori Fiore ed altri) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 118, 120
FIGLIORE	119
MONALDI, relatore	118, 119

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Cesare Angelini, Banfi, Barbareschi, Boccassi, De Unterrichter, Di Prisco, Fiore, Militerni, Moltisanti, Monaldi, Giuseppina Palumbo, Pezzini, Sibille, Simonucci, Tinzl, Vallauri e Varaldo. Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Angela Gotelli.

B O C C A S S I, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Pellegrini e Fiore: « Riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali sostitutivi » (44)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Pellegrini e Fiore: « Riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali sostitutivi ».

Come i colleghi certamente ricorderanno, abbiamo già affrontato questo tema in precedenti sedute. Poichè ci eravamo trovati di fronte al parere contrario della Commissione finanze e tesoro, fu dato incarico, al relatore ed al Presidente, di prendere contatto con la presidenza della 5ª Commissione, per accertare se fosse possibile ottenere la modificazione del suddetto parere.

Il relatore riferirà ora sull'esito di questo incontro.

D E U N T E R R I C H T E R, *relatore*. Il Vicepresidente della Commissione finanze e tesoro senatore Trabucchi, di fronte alle nostre osservazioni, ha rilevato che — da un punto di vista contabile ed assicurativo — non gli sembra corretto che s'incassino oggi dei premi senza tener conto della svalutazione monetaria avvenuta, degli interessi maturati, e del fatto che molti degli assicurati sono già deceduti, ragione per cui pagherebbero soltanto i sopravvissuti. Abbiamo fatto presente che precisamente questo ultimo fatto rappresenta una condizione di favore, poichè si tratta per l'appunto di concedere un beneficio ad un limitato numero di soprav-

vissuti, mentre, se queste persone fossero troppo numerose, il provvedimento potrebbe destare maggiori preoccupazioni. Relativamente alle questioni della svalutazione della lira e degli interessi, ho fatto osservare che, se pure in linea teorica è vero ciò che rileva il senatore Trabucchi, non bisogna dimenticare che vi sono dei precedenti in altri settori, per i quali si è ritenuto opportuno largheggiare, senza tener conto dell'importo rilevantisimo che avrebbe dovuto essere pagato qualora si fossero calcolati gli interessi e la differenza dovuta alla svalutazione.

Comunque, il senatore Trabucchi ha insistito affinché si trovi il modo, con un emendamento, di ovviare all'inconveniente, almeno in linea di principio, stabilendo una maggioranza anche simbolica. Si potrebbe, ad esempio, disporre nell'articolo 1 che i contributi base siano aumentati del 50 per cento. La sostanza del provvedimento non sarebbe, con questo, modificata; mi sembra, pertanto, che potremmo senz'altro accettare il suggerimento, per tener conto, sia pure in questa limitata misura, degli interessi che sarebbero maturati dall'epoca della prestazione del lavoro ad oggi.

P R E S I D E N T E. Prima di proseguire la discussione, dopo le informazioni date ora dal relatore, mi sembra opportuno conoscere il pensiero definitivo del Governo su questo disegno di legge.

G O T E L L I A N G E L A, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il giudizio del Governo su questo provvedimento rimane negativo. Addossare ad un fondo, già notevolmente in crisi, un nuovo onere, sia pure per riparare ad un'ingiustizia di così vecchia data, danneggiando un sistema che è già all'estremo della sua resistenza, senza aver neppure la più lontana idea del numero di persone che verrebbero a beneficiare del provvedimento stesso, mi pare inopportuno, anche per il precedente che crea. Non bisogna dimenticare, poi, che oltre ai sopravvissuti vi sono i superstiti: se vi è, in famiglia, un'orfana nubile maggiorenne o una vedova in condizioni

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

12ª SEDUTA (14 maggio 1959)

di bisogno, è possibile che essa non invochi per sè il provvedimento? Sarebbe ingiusto concedere questo beneficio ai vivi e negare la reversibilità ai superstiti. Anche i superstiti, perciò, invocheranno il provvedimento. E, ripeto, per riparare ad un'ingiustizia che è stata sopportata per più di trent'anni, corriamo il rischio di creare un precedente che può aggravare un sistema già in crisi.

Non abbiamo neppure la possibilità di svolgere un'indagine, per conoscere il numero delle persone che dovrebbero beneficiare del provvedimento. Si avrà quindi una documentazione che sarà, per forza di cose, approssimativa, ed in mancanza di documenti certi sarà necessario fidarsi della memoria che, a volte, l'amicizia, a fin di bene, rende un po' elastica...

Per questi motivi, il Governo non è favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dopo i rilievi fatti dal rappresentante del Governo, vorrei sottolineare quale è la situazione del Fondo adeguamento pensioni dell'I.N.P.S.; situazione che dovrebbe essere tenuta presente per tutte le iniziative che confluiscono in questo campo della previdenza.

La situazione del Fondo, come è venuta in chiarissima luce anche recentemente, in occasione della discussione dei bilanci finanziari, per l'intervento del senatore Fiore, è quella che i colleghi certamente conoscono e che vorrei ricordare in cifre: al 30 giugno prossimo, il Fondo sarà ridotto praticamente a zero; e la prospettiva per la fine dell'anno (i bilanci di questi Istituti vanno dal 1º gennaio al 31 dicembre) è di un *deficit* di 70 miliardi. Naturalmente, a costituire questa situazione, diciamo pure quasi fallimentare, sappiamo che ha contribuito anche il problema — insoluto fino ad oggi, ma che indubbiamente dovrà essere risolto — del diminuito concorso dello Stato al Fondo adeguamento pensioni. Preoccupazioni per quanto riguarda il pagamento delle pensioni sono da escludere; non potrebbero certamente gli ufficiali postali opporre, a chi va a riscuotere la pensione, che non ci sono i soldi per pa-

gare! La Tesoreria dovrà provvedere in qualche modo.

Le condizioni del Fondo, però, sono quelle che ho ora esposte, e mi pare che debbano essere tenute presenti: non perchè si voglia giustificare la situazione attuale, soprattutto per quanto riguarda la misura del contributo statale, ma solo perchè il ricordo della situazione obiettiva ci renda più prudenti nel prendere iniziative che possano mettere in ancor maggiore difficoltà il Fondo adeguamento pensioni.

FIORÉ. Sono veramente sorpreso per le dichiarazioni del Sottosegretario di Stato e, maggiormente, per quelle del Presidente.

L'ostacolo maggiore all'approvazione di questo disegno di legge sembrava essere il parere contrario della Commissione finanze e tesoro; e pertanto, dopo aver appreso che la Commissione finanze e tesoro era ritornata sulla sua decisione ed era disposta a dar parere favorevole a condizione che accettassimo l'emendamento da essa stessa suggerito, mi sembrava ovvio che il disegno di legge dovesse essere accettato dalla maggioranza. Sorgono invece le nuove difficoltà che sono state dianzi prospettate.

Ma quali difficoltà?

Se ci riferiamo ai precedenti, vediamo che in questo campo ce ne sono moltissimi; basta pensare a quanto abbiamo fatto per gli statali e per il riscatto dei contributi da parte degli impiegati privati che percepiscono stipendi superiori a una certa cifra mensile.

Nel caso presente, oltre che una questione di diritto vero e proprio, noi facciamo anche una questione, permettetemi di dirlo, di responsabilità nazionale. In sostanza, per ragioni varie, la legge per l'assicurazione obbligatoria d'invalidità e vecchiaia, che nelle altre provincie italiane era entrata in vigore nel 1920, ha avuto efficacia solo nel 1925 per le zone già facenti parte dell'impero austro-ungarico. Abbiamo speso tante parole su Trento e Trieste, ed ora vorremmo rifiutarci di favorire proprio i lavoratori di queste provincie, che aspettano da noi, invece, un sostanziale miglioramento?

Gli aventi diritto sono ormai, purtroppo, ridotti a pochissimi, quindi l'onere finanziario è assolutamente esiguo; non vedo, pertanto, come possano sorgere preoccupazioni da questo lato. Non si possono sollevare difficoltà di carattere finanziario per questa modesta aliquota di vecchi lavoratori, tanto più in quanto si tratta, ripeto, di lavoratori verso i quali abbiamo dei doveri di carattere nazionale.

La raccomandazione del Presidente mi stupisce: se lo Stato non versa il contributo al quale è tenuto per legge, è chiaro che il Fondo adeguamento pensioni non ha fondi disponibili. Ed allora, per il fatto che lo Stato non ottempera ai suoi obblighi, noi non dovremmo prendere più nessuna iniziativa? Non mi pare un ragionamento accettabile!

PRESIDENTE. Non sono arrivato a queste conclusioni; ho semplicemente richiamato l'attenzione della Commissione su una situazione, di cui credo si debba tener conto.

FIORE. Tutti ci preoccupiamo di ciò che avverrà in futuro, e io credo di essere fra coloro che di questa materia s'interessano più da vicino. Sono perfettamente consapevole che dal 1º luglio prossimo, se lo Stato non farà il proprio dovere, si potrebbe correre il rischio di non pagare le pensioni, anche se, naturalmente, a questo non si potrà arrivare, come ha detto il Presidente.

Già ora, il debito dello Stato, nei confronti del Fondo, ammonta a 214 miliardi: ed è evidente che questi soldi, se lo Stato non li versa, nel Fondo non ci saranno; ma è possibile addurre come argomento determinante, per non far passare il disegno di legge, il fatto che lo Stato non versa il suo contributo? Ripeto poi che l'onere derivante da questo provvedimento sarà di modesta entità.

Per la questione della reversibilità, quale problema si pone? Col presente provvedimento si tratta di recuperare alcuni anni di contributi. In base alla legge 4 aprile 1952, n. 218, ha diritto alla pensione chi ha

versato i contributi almeno per nove anni; quindi, chi non ha versato nulla, coi tre o quattro anni che si vengono a recuperare per effetto di questo disegno di legge, non avrà diritto ad alcuna pensione. Allora, a chi è diretto il provvedimento? A coloro che, oggi, già godono di una pensione della Previdenza sociale: costoro, per effetto di queste ulteriori contribuzioni, miglioreranno la loro situazione pensionistica. Il diritto alla reversibilità lo hanno in base alla vecchia pensione; ad esempio, se una pensione diretta che ammonta, attualmente, a 10.000 lire si eleverà a 12.000, la corrispondente pensione di reversibilità, anziché essere di 5.000 lire, sarà di 6.000.

In conclusione, penso che, superato l'ostacolo rappresentato dal parere contrario della Commissione finanze e tesoro, accettando lo emendamento suggerito dal senatore Trabucchi, si possa senz'altro approvare il disegno di legge al nostro esame.

GOTELLI ANGELO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* È evidente che il problema non è troppo sentito dagli interessati, dal momento che sono trascorsi più di trenta anni da quando l'assicurazione obbligatoria di invalidità e vecchiaia è stata estesa alle provincie della Venezia Giulia e Tridentina; da tredici anni esiste un Parlamento, e il problema non è stato mai posto in termini molto vivaci.

Altre volte, è vero, sono stati approvati provvedimenti più coraggiosi di questo, ma la copertura si è sempre trovata. Questo è un argomento valido, poichè stiamo discutendo in merito a un atto di liberalità che s'intende compiere, e un atto di liberalità si compie più facilmente se vi è la copertura dell'onere che comporta, per evitare il pericolo di aprire, senza che ciò sia assolutamente necessario, una crisi nel sistema su cui si incide.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

12ª SEDUTA (14 maggio 1959)

Art. 1.

A coloro che, pur avendo prestato opera retribuita alle dipendenze di datori di lavoro delle provincie della Venezia Giulia e Tridentina, già facenti parte dell'ex impero austro-ungarico, furono esclusi dall'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia dal 1º luglio 1920 fino alla data di entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, che estese detta assicurazione alle Provincie in questione, è data facoltà di provvedere al versamento dei contributi assicurativi per i periodi di esclusione.

Il versamento dei contributi può essere effettuato per i periodi di comprovata prestazione d'opera soggetta all'obbligo assicurativo in base al decreto legislativo luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, e successive modificazioni, mediante pagamento del contributo base stabilito dalle norme attualmente in vigore.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Fiore, De Unterrichter e Tinzi un emendamento tendente ad aggiungere, al termine dell'articolo, le parole « aumentato del cinquanta per cento ».

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Fiore, De Unterrichter e Tinzi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 2.

La facoltà di cui all'articolo precedente deve essere esercitata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con domanda da inoltrarsi all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I periodi di prestazione d'opera per i quali ha luogo il versamento dei contributi ed i contributi versati sono utili a tutti gli

effetti ai fini della liquidazione di tutte le prestazioni dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali di previdenza sostitutivi di detta assicurazione e possono essere fatti valere anche da parte di coloro che già sono titolari di pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(È approvato).

V A L L A U R I. Dichiaro che voterò a favore del disegno di legge.

Io sono di Gorizia, e conosco le condizioni veramente disagiate di questi lavoratori, le cui pensioni non sono assolutamente sufficienti a soddisfare le loro, pur minime, esigenze.

Penso che, malgrado le difficoltà inerenti alla documentazione, sia possibile farsi una idea del numero di coloro che si avvantaggeranno di questo provvedimento, dal momento che il provvedimento stesso trova applicazione in zone relativamente piccole. Credo, ad ogni modo, che il numero di costoro non possa essere rilevante, poichè quelli che ancora non hanno raggiunto il diritto alla pensione non possono entrare nel computo e, degli altri, certamente più della metà, come è stato osservato, saranno ormai deceduti.

Si tratta, in definitiva, di un piccolo provvedimento che ha un altissimo valore morale; ciò deve far superare qualsiasi esitazione di ordine finanziario da parte del Ministero. La nostra Repubblica è fondata sul lavoro; pertanto il lavoro dev'essere considerato al primo posto, nella sua esplicazione naturale, così come nelle conseguenze che comporta per la vecchiaia; è un dovere che la Nazione ha verso tutti i lavoratori. Se non vi sono i fondi, si diano; ma l'Italia deve cessare di essere una Nazione che non pensa a coloro che hanno di meno e pensa troppo a coloro che hanno di più.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Fiore ed altri: « Modifiche concernenti la reversibilità delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia dell'Istituto nazionale della previdenza sociale » (420)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Fiore ed altri: « Modifiche concernenti la reversibilità delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

Prima di dare la parola al relatore, ritengo opportuno rileggere il parere della 5^a Commissione:

« La Commissione finanze e tesoro rileva che l'assicurazione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è basata sui normali sistemi assicurativi e pertanto non si può provvedere ad aumentare l'importo delle pensioni se non attraverso la revisione del sistema contributivo e delle relative riserve matematiche, le quali devono essere opportunamente integrate.

Qualora si escluda che l'Istituto nazionale della previdenza sociale possa provvedere coi propri mezzi (e si hanno fondate ragioni per escluderlo) si ritiene che non si possa procedere ad aumenti di pensioni.

Per tali motivi si esprime parere contrario al disegno di legge in esame ».

M O N A L D I, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, prima di esporre alcune considerazioni di carattere generale, credo sia opportuno illustrare nella sua sostanza il contenuto del disegno di legge in esame, che ha lo scopo di apportare modifiche ed integrazioni alle pensioni di reversibilità dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'articolo 1 del disegno di legge modifica notevolmente l'attuale trattamento concedendo a nuovi beneficiari le pensioni di reversibilità.

In base alle norme vigenti, ad esempio, il coniuge superstite non ha diritto alla pensione di reversibilità:

a) quando il matrimonio sia stato contratto dopo che all'assicurato defunto sia stata liquidata la pensione di vecchiaia;

b) quando dal giorno del matrimonio a quello della morte dell'assicurato non siano trascorsi almeno sei mesi, salvo che sia nata prole, anche se postuma, o il decesso sia avvenuto a causa di infortunio;

c) quando il matrimonio sia stato contratto dall'assicurato dopo compiuta l'età di cinquanta anni o dopo conseguita la pensione d'invalidità, salvo che esso sia di due anni almeno anteriore al giorno della morte ovvero sia nata prole, anche se postuma;

d) quando sia passata in giudicato sentenza di separazione personale pronunciata per colpa del coniuge superstite;

e) quando il coniuge superstite contragga nuovo matrimonio;

f) per il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di invalidità.

Il nuovo testo modifica la precedente casistica, distinguendo i matrimoni avvenuti prima della liquidazione della pensione da quelli avvenuti successivamente. Per i matrimoni avvenuti prima della liquidazione della pensione (sia di invalidità che di vecchiaia), non è posto alcun limite di durata rispetto alla data del decesso dell'assicurato; pertanto, col nuovo sistema, la pensione competerebbe in ogni caso. Per quanto riguarda invece i matrimoni contratti dopo il pensionamento (sia di vecchiaia, sia di invalidità), il diritto del coniuge superstite alla pensione di reversibilità è ammesso purchè il matrimonio sia stato celebrato prima del compimento del 72^o anno di età da parte del pensionato, e sia durato almeno due anni. Il limite di età è, così, portato da 50 a 72 anni.

Secondo l'ultimo comma dell'articolo 1, si prescinde da tutte le suddette condizioni quando dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o il decesso sia avvenuto a causa di infortunio sul lavoro.

L'articolo 2, al primo comma, conserva l'esclusione dalla pensione di reversibilità per

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

12ª SEDUTA (14 maggio 1959)

il coniuge contro il quale sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione per sua colpa, così come è previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39.

Peraltro il medesimo articolo introduce la innovazione che, ove sussista lo stato di bisogno, è corrisposto alla vedova o al vedovo inabile, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, un assegno alimentare pari al 20 per cento della pensione diretta, con la limitazione, nel caso di concorso con gli orfani dell'assicurato deceduto, ad un importo non superiore alla differenza tra l'importo della pensione di reversibilità che sarebbe spettata alla vedova con orfani, ove non fosse stata pronunciata sentenza di separazione, e l'importo della pensione dovuta agli orfani.

L'articolo 3 equipara alle orfane nubili le orfane vedove che risultino a carico dell'assicurato o del pensionato da almeno cinque anni dopo la morte del marito. Con tale equiparazione viene riconosciuto un diritto alla pensione di reversibilità, che finora era escluso, per tutte le figlie maritate, dal secondo comma dell'articolo 2 del decreto luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39.

Il secondo comma del suddetto articolo estende poi il diritto alla pensione di reversibilità per i genitori — finora limitato ai genitori di età superiore ai 65 anni — ammettendo al beneficio anche gli inabili al lavoro ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, purchè fossero a carico dell'assicurato o del pensionato al momento della sua morte. Questo medesimo comma contiene, però, anche una disposizione peggiorativa rispetto alle norme vigenti, là dove dice che « sono equiparati ai genitori legittimi gli adottanti, in mancanza di questi gli affilianti ». Infatti l'articolo 38 del decreto presidenziale 26 aprile 1957, n. 818, ha già equiparato ai genitori non soltanto gli adottanti e gli affilianti, ma anche il patrigno, la matrigna nonchè le persone alle quali l'assicurato fu affidato come esposto.

L'ultimo comma dell'articolo 3, infine, riconosce il diritto alla pensione di reversibilità ad una nuova categoria di familiari, e cioè alle sorelle e ai fratelli, inabili ai sensi

del citato articolo 10 del decreto-legge 14 aprile 1939, ed a carico del pensionato o dell'assicurato al momento del decesso.

Gli articoli 4 e 5 del disegno di legge, praticamente, contengono disposizioni di carattere transitorio, per il passaggio dalla legislazione in atto a quella nuova che viene proposta.

In particolare, il primo comma dell'articolo 4 concede il diritto alla pensione, secondo le norme proposte, ai superstiti di pensionato deceduto prima dell'entrata in vigore della nuova legge, purchè l'invalidità sussistesse alla data del 1º gennaio 1959. In pratica, perciò, le nuove norme dovrebbero valere dal 1º gennaio 1959.

Il secondo comma, invece, dell'articolo 4 non è molto chiaro: devo anzi confessare che non l'ho assolutamente capito...

FIORE. È stato incluso per errore.

MONALDI, *relatore*. E allora va cancellato.

FIORE. D'accordo.

MONALDI, *relatore*. L'articolo 5 mira a salvaguardare le eventuali posizioni più favorevoli, già costituite in base alla legislazione vigente.

L'articolo 6, infine, nello stabilire l'efficacia della legge con effetto retroattivo dal 1º gennaio 1959, riconosce il diritto ai nuovi benefici anche a coloro che, venutisi a trovare nelle condizioni richieste anteriormente al 1º gennaio 1959, ne facciano domanda. Ma gli effetti di una norma del genere non possono essere valutati con esattezza nè facilmente, in quanto non si hanno elementi per stabilire quanti soggetti possano avvalersene, ed in quale misura.

Esposta così la sostanza del provvedimento in esame, mi permetto di aggiungere che — a parte ogni eventuale perfezionamento di singole norme — si possono fare due considerazioni d'indole generale.

La prima è che i criteri informativi della nuova regolamentazione proposta sono analoghi a quelli già stabiliti per le pensioni

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

12ª SEDUTA (14 maggio 1959)

dello Stato con la legge 15 febbraio 1958, n. 46, ricordata dagli stessi proponenti nella loro relazione. E, dal punto di vista sociale, non si può fare a meno di riconoscere che se fu giusta quella legge, altrettanto giusto sarebbe il provvedimento ora proposto.

Tuttavia occorre tenere presente che là, è lo Stato che eroga ai propri dipendenti le pensioni, così come eroga gli stipendi; qui invece le pensioni sono corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, cioè da un terzo, che non è il datore di lavoro. Conseguentemente, la situazione dev'essere vista non soltanto sotto il profilo giuridico-sociale, ma anche tenendo conto delle possibilità materiali dell'Istituto stesso.

Ora il vostro relatore, se ha potuto farvi un'illustrazione, che si augura sia riuscita sufficientemente chiara, del contenuto e del significato del provvedimento, nulla può dirvi circa gli oneri che potrebbero derivarne, poichè nessun elemento a questo riguardo è offerto dal disegno di legge in esame, il quale, tra l'altro, nemmeno accenna ai mezzi per

provvedere alla copertura degli oneri medesimi.

Tuttavia, se in questo momento non sono in grado di offrire dati precisi, lo sarò fra breve tempo, avendo già iniziato uno studio in proposito; in base ai risultati di questo studio penso che si potrà valutare la portata finanziaria del disegno di legge in esame: il quale, ripeto, dal punto di vista sociale mi pare del tutto legittimo.

P R E S I D E N T E. Prendiamo allora atto della riserva del relatore, che intende assumere i necessari elementi e portarli a nostra conoscenza.

Per conseguenza, non facendosi osservazioni, rinvio il seguito della discussione di questo disegno di legge ad una prossima seduta.

La seduta termina alle ore 11,15.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari